



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

(SEDUTA PUBBLICA DEL 10 Dicembre 2009)

L'anno duemilanove il giorno di **giovedì 10** del mese di **Dicembre** nella sede del Consiglio regionale, si è riunito alle ore **11.32**, in sessione ordinaria e in seduta pubblica, il Consiglio regionale

Presiede

Il Presidente

Bruno **Astorre**

DELIBERAZIONE N. **66**

Approvazione del “Piano per il Risanamento della Qualità dell’Aria” in attuazione del d.lgs. 351/99, art. 8 - misure da applicare nelle zone in cui i livelli degli inquinanti sono più alti dei valori limite e art. 9 - requisiti applicabili alle zone con livelli inferiori ai valori limite.

Approvazione del “Piano per il Risanamento della Qualità dell’Aria” in attuazione del d.lgs. 351/99, art. 8 - misure da applicare nelle zone in cui i livelli degli inquinanti sono più alti dei valori limite e art. 9 - requisiti applicabili alle zone con livelli inferiori ai valori limite.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la l.r. n.6 del 18 febbraio 2002 e successive modificazioni, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTO il d.lgs. del 4/8/1999 n.351 “Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 02/04/2002 n. 60 “Recepimento della direttiva 99/30/CE del Consiglio del 22/04/99 concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e la direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 1° ottobre 2002, n. 261 recante le “Direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell’aria ambiente, i criteri per l’elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 351/99”;

VISTO il d.lgs. 152 del 2006, parte V, “Norme in materia di Tutela dell’Aria e Riduzione delle Emissioni in Atmosfera;

CONSIDERATO che ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del d.lgs. n.351 del 4/8/1999, le regioni dovevano provvedere, su base di valutazioni preliminari, di cui all’art. 5, e, successivamente, sulla base della valutazione di cui all’art. 6 del suddetto decreto, ad individuare:

- le zone critiche, per le quali debbono essere posti in essere piani d’azione contenenti le misure da adottare nel breve periodo,
- le zone di risanamento, nelle quali debbono essere adottati programmi di intervento mirati, affinché i livelli di uno o più inquinanti rientrino nei valori limite e nei termini stabiliti nel sopra citato D.M. n. 60/2002;
- le zone di mantenimento, nelle quali devono essere adottati piani di mantenimento al fine di preservare la migliore qualità dell’aria;

VISTA la D.G.R. n. 767 del 1/08/03 concernente “d.lgs. 351/99 – Attuazione dell’art. 5 e dell’art. 6 – Valutazione preliminare della qualità dell’aria ed individuazione, in prima applicazione, delle zone del territorio regionale di cui agli artt. 7, 8, e 9 del suddetto decreto”, con la quale è stata

effettuata la classificazione del territorio regionale in relazione alla qualità dell'aria ambiente, individuando le zone e gli agglomerati a diversa criticità;

TENUTO CONTO che per i comuni individuati come zona critica con la suddetta D.G.R. 767/2003, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 351/99, con le deliberazioni D.G.R. n. 1316 del 5/12/03 e la D.G.R. n. 128 del 27/02/04 sono state definite le misure che i Sindaci debbono adottare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio, per uno o più inquinanti, di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;

TENUTO CONTO che ai sensi degli artt. 8 e 9 del d.lgs. 351/99 per tutto il territorio regionale, sulla base delle risultanze della zonizzazione effettuata, la Regione deve predisporre piani o programmi strutturali a lungo termine, affinché, secondo i casi, i livelli degli inquinanti rientrino nei valori limite, con i tempi stabiliti dal D.M. 60/2002, o siano mantenuti al disotto di detti valori limite;

CONSIDERATO che con D.G.R. n. 538 del 18/06/2004 sono stati approvati gli Indirizzi Strategici per la predisposizione di piani e programmi per il miglioramento della qualità dell'aria della Regione Lazio, a cui doveva seguire una valutazione su base modellistica delle concentrazioni degli inquinanti sull'intero territorio regionale e la previsione della variazione di dette concentrazioni in funzione dei possibili interventi;

CONSIDERATO che dai risultati dell'attività di monitoraggio della qualità dell'aria, dal 2005 ad oggi, emerge che nel territorio regionale permane una generale situazione di criticità con localizzati superamenti dei valori limite per gli inquinanti PM10 e biossido di azoto;

CONSIDERATO che i piani ed i programmi debbono essere realizzati attraverso i seguenti processi: conoscenza dei dati, elaborazione e valutazione dei dati sulla qualità dell'aria, individuazione di proposte possibili per il risanamento della qualità dell'aria, valutazione dell'efficacia delle misure;

CONSIDERATO che è stato istituito un gruppo di studio, con atto di organizzazione B0879 del 1 marzo 2007, composto da esperti di inquinamento atmosferico, regionali, del Comune di Roma, delle Province di Roma, Frosinone e Latina e di Arpa Lazio, per la predisposizione del Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria (in seguito denominato "Piano") nelle zone e negli agglomerati dove i livelli degli inquinanti superano il valore limite oltre il margine di tolleranza, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 351/99, che comprende anche l'individuazione delle misure necessarie per la riduzione del rischio di superamento e per mantenere la migliore qualità dell'aria;

TENUTO CONTO che ad Arpa Lazio è stato affidato il compito di acquisire sistemi modellistici finalizzati alla valutazione delle concentrazioni degli inquinanti sull'intero territorio e per la previsione, attraverso simulazione, della variazione di dette concentrazioni in funzione dei possibili interventi;

CONSIDERATO che il gruppo di studio ha predisposto uno schema di Piano in cui si valuta, con il supporto di simulazione modellistica, e si propone una serie di misure finalizzate al raggiungimento del limite di legge per la qualità dell'aria nelle zone e agglomerati in cui si registrano superamenti per almeno un inquinante e il mantenimento della migliore qualità dell'aria nel restante territorio;

TENUTO CONTO che le misure e le azioni del Piano sono formulate su uno scenario all'anno 2010 che prevede interventi: di riduzione delle emissioni in atmosfera da traffico privato e commerciale, attraverso limitazioni della circolazione, rinnovo del parco circolante e controllo obbligatorio dei fumi di scarico; di riduzione delle emissioni industriali attraverso limiti più restrittivi e

miglioramento delle prestazioni delle combustioni; di riduzione generalizzata delle emissioni degli impianti termici civili;

TENUTO CONTO che le misure e gli interventi contenute nelle Norme di Attuazione dello schema di Piano tengono conto della possibile praticabilità ed applicazione entro la data stabilita dal Piano e, quindi, economicamente percorribili e non dannose allo sviluppo sociale ed economico della Regione;

CONSIDERATO che è stata esperita la fase di consultazione per la definizione della portata e il dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale;

VISTA la D.G.R. n. 448 del 23 giugno 2008 con la quale è stato adottato lo schema di Piano per il risanamento della qualità dell'aria, articolato ai sensi del Decreto 1° ottobre 2002, n. 261, ed il Rapporto Ambientale ai sensi del d.lgs. 4/2008;

CONSIDERATO che il suddetto schema di Piano ed il Rapporto Ambientale è stato pubblicato sul S.O. n. 97 al BURL n. 30 del 14 agosto 2008, nonché trasmesso alle Province ai sensi dell'art. 15 della l.r. 17/1986: "Norme sulle procedure della programmazione" che definisce la procedura per l'adozione degli atti di pianificazione regionale di settore;

CONSIDERATO che sul BURL Parete Terza n. 30 del 14 agosto 2008 è stato pubblicato l'Avviso Pubblico per l'attivazione delle consultazioni VAS ai sensi del d.lgs. 4/2008 mentre il Piano ed il Rapporto Ambientale è stato depositato presso gli uffici della autorità procedente e dell'autorità competente alla VAS e pubblicato sul sito web della Regione Lazio;

CONSIDERATO che a seguito di richiesta avanzata dall'UPI Lazio con nota n. 62 del 24 settembre 2009 è stata concessa alle Province una proroga di trenta giorni per la trasmissione delle osservazioni al Piano relativamente alla procedura dell'art. 15 della l.r. 17/1986;

TENUTO CONTO delle osservazioni pervenute dalle Province e da altri soggetti interessati allegate alla presente deliberazione che ne fanno parte integrante nell'Allegato "Osservazioni al Piano", in cui sono descritte le osservazioni e riportate le controdeduzioni;

CONSIDERATO che nel piano sono state recepite o controdedotte le osservazioni pervenute come riportato nell'allegato sopra citato;

VISTO il Parere motivato prot. n. 62493 del 3 aprile 2009 dell'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica dell'Area VIA della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;

CONSIDERATO che il citato Parere positivo circa la compatibilità ambientale del Piano riporta le prescrizioni da accogliere nel Rapporto Ambientale, inclusa la richiesta effettuata dall'Area Conservazione Natura e Osservatorio Regionale per l'Ambiente circa l'acquisizione dei dati del monitoraggio della qualità dell'aria per analizzare le informazioni fornite in modo correlato alla distribuzione geografica delle classi di copertura vegetazionale;

CONSIDERATO che dal 2005 al 2008 la rete di monitoraggio della qualità dell'aria è stata incrementata notevolmente con strumentazione di misura per il PM10 e sono state riposizionate alcune centraline ubicate inizialmente in siti non più rispondenti ai requisiti della normativa vigente e che quindi si è ritenuto necessario effettuare una rielaborazione di questi dati per disporre di una analisi più completa e più accurata degli effetti dei diversi scenari previsti dal Piano.

CONSIDERATO che sono state ricalcolate le medie annuali e il numero di superamenti della media giornaliera per il PM10, evidenziando la possibilità di rientrare entro i valori limite anche nella maggior parte delle stazioni di misura in relazione a detto inquinante e che eventuali superamenti ancora registrabili a carico di alcune stazioni di monitoraggio per il valore limite relativo al numero dei superamenti della media giornaliera sono addebitabili al fatto che di alcune misure previste nel Piano non è stato possibile a livello modellistico quantificarne l'efficacia;

CONSIDERATO che il gruppo di lavoro nella riunione del 20 gennaio 2009 ha valutato positivamente i risultati dello studio e deciso di inserirlo nel Piano come nuovo paragrafo per la descrizione dei risultati della nuova elaborazione con la quale viene fornita in modo esaustivo l'efficacia delle misure di Piano anche sul valore limite relativo al numero dei superamenti della media giornaliera dell'inquinante PM10;

CONSIDERATO che il Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria, in particolare le Norme di Attuazione, sono stati rielaborati per recepire le osservazioni di cui in allegato alla presente deliberazione, e che il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica sono stati integrati sulla base delle prescrizioni contenute nel parere finale della Procedura di VAS che fanno parte integrante del presente atto;

VISTO il Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria che si articola, ai sensi del Decreto 1° ottobre 2002, n. 261, e del d.lgs. 4/2008 nel modo seguente:

1. Piano

- Inquadramento generale
- Elementi di sintesi sull'inquinamento atmosferico
- Modellazione dispersione e trasformazioni chimiche
- Caratterizzazione delle zone
- Quadro normativo di base
- Analisi delle tendenze - scenari
- Azioni del piano
- Strategie per la partecipazione del pubblico
- Monitoraggio del piano e Verifica del piano

2. Norme di Attuazione

3. Rapporto Ambientale

4. Osservazioni

ATTESO che per quanto riguarda le azioni regionali da attivare rimangono in capo ad ogni singolo Assessorato sulla base delle competenze specifiche;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di approvare, in attuazione del d.lgs. 351/99, art. 8 – misure da applicare nelle zone in cui i livelli degli inquinanti sono più alti dei valori limite e art. 9 – requisiti applicabili alle zone con livelli inferiori ai valori limite, il Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria che si articola nel seguente modo:

1. Piano

- Inquadramento generale
- Elementi di sintesi sull'inquinamento atmosferico
- Modellazione dispersione e trasformazioni chimiche

Caratterizzazione delle zone

Quadro normativo di base

Analisi delle tendenze - scenari

Azioni del piano

Strategie per la partecipazione del pubblico

Monitoraggio del piano e Verifica del piano

2. Norme di Attuazione

3. Rapporto Ambientale

4. Osservazioni

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

CV